

MASSIMO RUBINO DE RITIS

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

18 maggio 2020 ore 15:00 –
Canale “Seminari Curriculum A”
del team “Dottorato IGRP”
Università degli Studi del Molise

Le criptovalute

Base scientifica e obiettivo di discussione

- La definizione di valuta virtuale, contenuta nel d.lgs D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90.
- una vera e propria moneta, anche se virtuale (unità di conto, mezzo di pagamento e riserva di valore).
- L'obbligazione che ha per oggetto una criptomoneta è pecuniaria.
- Può ritenersi applicabile – in via diretta ovvero analogica e con gli opportuni adattamenti – la disciplina di cui agli artt. 1277 ss. c.c.
- Acquisita tale conclusione e considerato che le criptomonete - in assenza di specifica disciplina - sono accettate su base convenzionale, può essere utilizzata attraverso condizioni generali di contratto alle quali aderire.
- Può rendersi tra le parti obbligatorio accettare un determinata moneta virtuale per l'estinzione delle obbligazioni che tra le medesime parti sorgeranno.
- **APPLICAZIONE:** modelli di sviluppo in aree depresse, caratterizzate da bassa liquidità, onde favorirne la crescita economica.

LA MONETA

introduzione

- Dal baratto alla moneta
- Le rivoluzioni in campo monetario hanno consentito modifiche importanti nella storia dell'umanità
- [Satoshi Nakamoto](#) e i Bitcoin: una moneta senza frontiere e senza padrone?

Le 4 GENERAZIONI di MEZZI DI PAGAMENTO

- 1) **Moneta legale - avente corso legale**
(tradio)
- 2) **Titoli di credito** (regole di
circolazione)
- 3) **Moneta bancaria /scritturale:** gli
ordini di pagamento. **Bancogiri.**
Bonifici. *Le carte di credito*
(annotazione / impulsi elettronici)
- 4) **Moneta digitale**
(*la moneta elettronica e la moneta virtuale*)

Le 4 GENERAZIONI di MONETA

- **Moneta metallica:** Newton alla Royal Mint. La proliferazione dei trade tokens privati (tra i quali ve ne erano alcuni con l'effigie dello stesso Isaac Newton). I coin clippers e la tosatura delle monete. La zigrinatura.
- **Moneta documentale** (Gold Standard, Inghilterra 1800, convertibilità della cartamoneta in oro)
- **Moneta elettronica** (digitale ma riferibile comunque ad una valuta avente corso legale)
- **Moneta virtuale**

Prof. Massimo
Rubino De Ritis

La moneta senza emittente
FEI in italiano detti «rai»

Distanza
da Palau
500 km





Esempio di Fei – difficoltà nel trasporto – Blockchain rudimentale

Il caso della famiglia che possedeva un enorme Fei in fondo al mare

La moneta circola in base alla fiducia di chi la riceve

La sicurezza della moneta di pietra in confronto a quelli dei conquistatori

Le obbligazioni pecuniarie

IL CODICE
CIVILE

- ART. 1277 c.c.
 - I debiti si estinguono con MONETA avente corso legale nello Stato
 - Al tempo del pagamento
 - Per il suo valore nominale
- => PRINCIPIO NOMINALISTICO

Problemi lessicali e di inquadramento

Prof. Massimo
Rubino De Ritis

- Danaro -> Contante
- Moneta e Valuta
 - LOCUZIONI AGGETTIVALI
- Moneta legale – Moneta Estera – Moneta Virtuale
 - NEOLOGISMI
- Criptomoneta e Crittomoneta – Criptovaluta e Crittovaluta
 - Caratteristiche della moneta
 - Portabilità – Durabilità – Divisibilità - Sicurezza

Denaro o Danaro nel codice civile = moneta avente corso legale

- artt. 129, 156, 192, 230-*bis*, 369, 529, 560, 561, 563, 580, 663, 670, 728, 751, 767, 856, 960, 998, 1003, 1182, 1202, 1203, 1209, 1212, 1224, 1243, 1277, 1282, 1385, 1486, 1640, 1645, 1655, 1782, 1784, 1813, 1818, 1834, 1842, 1851, 1861, 2004, 2242, 2245, 2282, 2289, 2342, 2343, 2345, 2424, 2463, 2463-*bis*, 2464, 2466, 2481-*bis*, 2501-*ter*, 2506, 2506-*bis*, 2561, 2615-*ter*, 2635, 2641, 2803, 2809, 2825, 2838, 2921 c.c.

disposizioni del codice civile che fanno riferimento letteralmente alla «moneta»

artt. 1277, 1278, 1279, 1280, 2427 c.c.

La prima e l'ultima di queste norme fanno riferimento alla “moneta avente corso legale”
e, quindi, al danaro.

IL CODICE
CIVILE

La Moneta !

Prof. Massimo
Rubino De Ritis

- i) **misuratore di valore = come unità di conto**
- ii) **mezzo di scambio**
- iii) **fondo di valore = riserva di valore**

**Moneta avente corso legale =
Moneta legale = Valuta legale
Moneta fiat =
Moneta a corso forzoso**

- **Moneta Bancaria =**
- **Moneta scritturale**
- **# contante**

Moneta Digitale:



- **A) Moneta Elettronica**
- **B) Moneta Virtuale =
digitale complementare
criptovaluta
criptomoneta**

LA DISCIPLINA ITALIANA DELLA CRIPTOVALUTA

- A) Art. 1278 c.c. : moneta non avente corso legale -
> facoltà
- B) La disciplina antiriciclaggio
(d. lgs. 90/2017 => d. lgs 231/2007)
- C) La disciplina dei servizi di pagamento
(d. lgs 218/2017) => d. lgs 11/2010)

I risultati
raggiunti dalla
dottrina italiana

d.lgs. 231/2007, modificato dall'art. 1, d.lgs. 90/2017

- **la definizione di valuta virtuale**, contenuta nell'art. 1, comma 2, lett. qq), d.lgs. 231/2007, modificato dall'art. 1, d.lgs. 90/2017, è ampia: «rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi, trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente»

Definizione comunitaria

- definizione di valuta virtuale, introdotta dal legislatore comunitario con direttiva 30 maggio 2018, n. 843, che ha modificato la direttiva 20 maggio 2015, n. 849, aggiungendo all'art. 3 il n. 18,
- è negato lo “*status* giuridico di valuta o moneta”:
«*rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente*».

Il d.lgs. 11/2010, che disciplina i servizi di pagamento

- Il d.lgs. 11/2010, che disciplina i servizi di pagamento, dopo il recepimento della direttiva 2007/64/CE (PSD) e, di recente, della direttiva 2015/2366/UE (PSD2), usa le espressioni “contante”, “fondi” e “rimesse di danaro”, le quali sarebbero **riconducibili alla moneta legale**.
- Il legislatore nazionale, nel recepire la PSD e la PSD2, definisce i “**fondi**” quali banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica (art. 1, comma 1, lett. m); le “**rimesse di danaro**” come un servizio di pagamento dove, senza l’apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore con l’unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente espresso in moneta avente corso legale (art. 1, comma 1, lett. n).
- Per “**contante**”, invece, secondo un consolidato orientamento, bisogna considerare le banconote e i dischi di metallo

LA MONETA PRIVATA

- efficacia liberatoria solo se accettata dalle parti
- OBBLIGAZIONE FACOLTATIVA PASSIVA
- L'importanza delle clausole.
- Condizioni generali di contratto
- I profili di tutela del creditore inerenti alla esecuzione della condanna

Prof. Massimo
Rubino De Ritis

L'utilizzo di moneta virtuale in tempo di crisi e la favola di Kalecki

La favola di Michal Kalecki
sul debito
e il meccanismo di
trasmissione monetaria



Per saperne di più
<http://economiepericittadini.it/economia/la-moneta/644-favola-di-kalecki>

Circuito Locale Elettronico Multilaterale

Prof. Massimo
Rubino De Ritis

- Informazione precontrattuale sui meccanismi di pagamento e rischi
- Convenzione: obbligo di accettare una determinata moneta virtuale e illegittimità del rifiuto (art. 1206 c.c.)
- Clausole contrattuali: di adeguamento per ridurre i rischi di cambio
- Risoluzione di controversie
- Tempo massimo di spendibilità

APPLICAZIONI DEI RISULTATI RAGGIUNTI

- Formazione di patrimoni con criptomonete
- Finanziamenti in criptomonete
- Problemi di valutazione
- Problemi di pignoramenti e sequestri di moneta virtuale
- Problemi di trasparenza

Prof. Massimo
Rubino De Ritis

CONFERIMENTI DI CRIPTOMONETE IN SOCIETÀ

- Il socio per l'integrale liberazione di azioni e quote a fronte di un conferimento diverso da quello che ha per oggetto moneta legale (danaro), deve porre in essere tutti gli atti necessari affinché la società acquisti la titolarità e la piena disponibilità del bene conferito
- Ai fini dell'integrale liberazione delle azioni della s.p.a. e delle quote di s.r.l. (artt. 2342, comma 3, e 2464, comma 5, c.c.) a fronte di un conferimento in monete virtuali, occorre che si provveda a fornire l'indirizzo del portafoglio elettronico (*e-wallet*) su cui trasferire l'oggetto dell'apporto: solo così la società acquista la titolarità delle "rappresentazioni digitali di valore".

Prof. Massimo
Rubino De Ritis

l'apporto di patrimonio in criptomonete

- APPORTO DI PATRIMONIO =
- attribuzione patrimoniale in favore della società in modo definitivo, senza alcun obbligo di restituzione, con conseguente incremento del patrimonio della società), che potrebbe andare a formare, per il corrispondente valore stabilito dagli amministratori, una riserva, che successivamente potrebbe venire imputata a capitale attraverso un suo aumento gratuito.
- Nulla osta che quelli che sono comunemente chiamati “versamenti in conto capitale”, nella prassi utilizzati anche per finanziare le società di persone, abbiano per oggetto beni diversi dal danaro = criptomonete

Prof. Massimo
Rubino De Ritis

Finanziamenti alla società in moneta virtuale

- la società potrà convertire quella determinata moneta virtuale, oggetto del versamento, in altra criptomoneta ovvero in moneta legale
- Resta il debito della società nella moneta virtuale con cui il versamento è stato realizzato, con ovvie conseguenze applicative per le indicazioni del debito nel passivo del bilancio della società.
- La società potrà avvalersi della facoltà di adempiere in moneta legale ex art. 1278 c.c.
- Il socio finanziatore potrà eventualmente anche rinunciare successivamente al corrispondente credito, realizzando un apporto nel patrimonio della società:
- il valore dell'apporto sarà pari a quello che aveva l'importo di monete virtuali al momento in cui la facoltà di adempiere in euro è stata esercitata dalla società o, in mancanza, al momento della rinuncia da parte del socio al proprio credito in monete virtuali.

PROBLEMA

compensazione del credito vantato in criptomoneta con il debito da conferimento

- la società ha la facoltà di adempiere in moneta legale (art. 1278 c.c.)
- una volta esercitata tale facoltà, con una specifica dichiarazione, la compensazione può operare ai sensi dell'art. 1243 c.c.
- la compensazione si verifica fra debiti che abbiano per oggetto o una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.
- il credito di una somma in una determinata criptomoneta può compensarsi con il debito del socio da conferimento solo se quel conferimento va effettuato in quella determinata criptomoneta (oggetto di stima).

Prof. Massimo
Rubino De Ritis

IL NUOVO ART. 2467 c.c.

- **Testo modificato**
- **Finanziamenti dei soci**
- 1. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori .
- 2. Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta *un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.*

Segue: applichiamo l'art. 2467 c.c.

- Al versamento del socio a titolo di mutuo di criptomoneta a favore della s.r.l. potrà applicarsi, ricorrendone i presupposti, l'art. 2467 c.c., secondo cui il rimborso di finanziamenti dei soci alla società è postergato rispetto al soddisfacimento di altri creditori sociali

Prof. Massimo
Rubino De Ritis

IL CAMBIO CRIPTOMONETA/EURO

- È al momento in cui la facoltà *ex art. 1278 c.c.* viene esercitata che deve stabilirsi la conversione in euro dell'importo in moneta virtuale secondo il rapporto di cambio in essere in quello stesso momento.
- I problemi si pongono per la determinazione esatta del rapporto di cambio in base alle piattaforme di *trading*.
- La soluzione sta nell'applicare il tasso medio di cambio delle piattaforme
- salvo che le parti non abbiano determinato l'*exchange* cui fare riferimento per la determinazione del cambio.

Le nuove frontiere dell'investimento in criptomonete

- La criptomoneta non è strumento finanziario (art. 1 comma 2 Tuf)
- La criptomoneta è prodotto finanziario: si eroga danaro con l'aspettativa di avere un rendimento assumendo un rischio
- L'offerta della criptomoneta al consumatore: l'obbligo di informativa (art. 67 decies cod. consumo)
- Derivati su criptomoneta: la criptomoneta non è una merce, ma unità di conto -> strumenti finanziari (problemi di vulnerabilità del cliente)

Da una ricerca di
Mario Passaretta

Bibliografia Essenziale

- Fintech, Regole e mercati, a cura di Fimmanò e Falcone, ESI, 2019
- Fintech: diritti, concorrenza, regole, diretto da Finocchiaro e Falce, Zanichelli, 20198
- Diritto del Fintech, a cura di Cian e Sandei, Cedam, 2020

Publicazioni

Publicazioni di Massimo Rubino De Ritis sul tema delle valute virtuali.

- *Bitcoin: una moneta senza frontiere e senza padrone? Il recente intervento del legislatore italiano*, (editoriale) in www.giustiziacivile.com, 2018;
- *Obbligazioni pecuniarie in criptomoneta* (nota a lodo Arbitro. Marcianise), in www.giustiziacivile.com, 2018;
- *La sostenibile leggerezza della moneta virtuale*, (editoriale) in www.giustiziacivile.com, 2019;
- *Virtuale, la quarta generazione di moneta*, in *Riv. not.*, 2018, II, 1314 ss.;
- *La moneta digitale complementare: modelli convenzionali di adempimento in criptomoneta e prospettive per il Sud*, in AA.V.V., *Fintech* (a cura di Fimmanò e Falcone), Collana Regole e Mercato, Napoli, 2019;
- *Apporti di criptomonete in società*, in www.giustiziacivile.com.
- Conferimenti di criptomonete in società a responsabilità limitata, in *La società a responsabilità limitata: un modello transtipico alla prova del Codice della Crisi. Studi in onore di Oreste Cagnasso*, a cura di Maurizio Irrera, Torino